

I referendum digitali e il suicidio del Parlamento

Autore: [Francesco Pallante](#)

1.

È bastato un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge su semplificazioni e PNRR (decreto legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021) per riassegnare una clamorosa centralità agli istituti di democrazia diretta previsti nel nostro ordinamento costituzionale. Fino a ieri, le 500mila firme necessarie a proporre un referendum abrogativo (art. 75, comma 1, Cost.) o costituzionale (art. 138, comma 2, Cost.) e le 50mila firme con cui sostenere una legge d'iniziativa popolare (art. 71, comma 2, Cost.) andavano raccolte fisicamente, con i banchetti distribuiti sul territorio e i militanti per le strade, discutendo con gli elettori per convincerli a fermarsi e ad apporre la loro sottoscrizione. Oggi, tutto ciò è già un ricordo. Grazie alla nuova normativa, infatti, è oramai sufficiente attivare l'apposita piattaforma pubblica o aprire un sito internet e – così recita la norma (art. 1, comma 344, della legge n. 78/2020, così come modificato dall'art. 38-quater, comma 1, lett. c, della legge n. 108/2021) – raccogliere le firme «mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata», senza necessità di successiva autenticazione. A partire dal 1° gennaio 2022 (art. 1, comma 343, della legge n. 78/2020), la piattaforma pubblica consentirà di procedere senza doversi assumere alcun onere, mentre, attualmente, il suo utilizzo è a pagamento per i promotori e l'impiego di siti *ad hoc* è economicamente oneroso anche per i sottoscrittori. Paradossalmente, proprio l'enorme successo della nuova normativa – applicata alla raccolta delle firme per il referendum sulla cannabis e, in parte, a quello sull'eutanasia – ne mostra tutta la problematicità. La soglia delle 500mila firme per la depenalizzazione delle droghe leggere è stata raggiunta in una settimana, aprendo subito la strada a nuove iniziative: in particolare, quelle per la soppressione del c.d. *green pass*. La comprensibile soddisfazione dei promotori, intenti a festeggiare quella che ai loro occhi è una straordinaria partecipazione democratica, non impedisce di mettere a fuoco almeno tre rilevanti nodi critici.

2.

Il primo nodo critico coincide con **l'impatto che la nuova normativa ha sulla già fragilissima posizione dei partiti nell'ordinamento costituzionale**. La normativa detta dalla legge n. 352/1970, che con ritardo aveva dato attuazione agli istituti costituzionali di democrazia diretta, prevede che, una volta depositata la domanda di referendum, le firme degli elettori a suo sostegno – volte ad affermare il radicamento sociale dell'iniziativa dei promotori – avvenga entro tre mesi e, comunque, nel rispetto del termine del 30 settembre, in modo da consentire le successive verifiche di legalità (rispetto della legge) e di legittimità (rispetto della Costituzione) da parte, rispettivamente, della Corte di Cassazione, che deve pronunciarsi entro il 15 dicembre, e della Corte costituzionale, che

deve pronunciarsi entro il 10 febbraio, e, in caso di esito positivo, lo svolgimento del referendum nella finestra temporale compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno. Oggi, è come se i termini imposti alla raccolta delle sottoscrizioni avessero perso buona parte del loro significato. Un tempo, valevano a costringere i promotori a organizzarsi in anticipo, calibrando il proprio impegno attraverso un'adeguata mobilitazione delle risorse umane, strumentali ed economiche che dovevano condurli a ottenere tutte le adesioni necessarie. Tra l'approvazione di una legge e la votazione della sua abrogazione referendaria necessariamente si poneva uno iato temporale e una mobilitazione politica che rendeva possibile la discussione, l'approfondimento, il confronto. L'*emotio* della contrapposizione, che aveva portato all'adozione della legge contestata, aveva modo di raffreddarsi e la *ratio* poteva tornare a farsi sentire, assicurando una pur minima riflessione su una questione altrimenti ridotta a una mera conta di Sì e di No. Con la recente riforma, anche una decina di giorni, al limite una settimana, possono essere ritenuti sufficienti per una mobilitazione telematica che non potrà che essere convulsa, impulsiva, emozionale, vendicativa. Ci avete imposto l'obbligo del *green pass*? Benissimo, e allora vi rendiamo immediatamente la pariglia con il referendum abrogativo.

È significativo che l'emendamento che ha reso tutto ciò possibile promani dal parlamentare Riccardo Magi, all'esito – come orgogliosamente rivendicato da Marco Cappato sul *Fatto quotidiano* dello scorso 17 settembre – di una trama abilmente tessuta per anni all'interno della diaspora radicale. È ben noto, infatti, che il Partito radicale ha sempre concepito il referendum come il grimaldello attraverso cui scardinare il sistema dei partiti («il regime partitocratico», come lo chiamava Marco Pannella), negando valenza positiva alla mediazione delle forze politiche organizzate – ancora oggi sbeffeggiate da Cappato, che definisce i loro leader «GCGP-Grandi Capi dei Grossi Partiti», a enfatizzarne la distanza dalla realtà – e preferendo l'appello direttamente rivolto al popolo da leader carismatici iper-mediatizzati. Un modello poi ripreso e portato alle estreme conseguenze dal populismo oggi dominante. La cosa sorprendente è che l'intero Parlamento – nonostante il parere contrario del Governo, che giustamente avrebbe voluto circoscrivere l'innovazione della firma telematica alle persone con disabilità – si sia messo docilmente in scia, senza cogliere l'effetto di delegittimazione che inevitabilmente gli si sarebbe ritorto contro. Beninteso, il Parlamento è in molti casi responsabile per la propria incapacità d'azione, come nella vicenda dell'eutanasia, che non è stato capace di disciplinare, nel termine di un anno assegnatogli dalla Corte costituzionale, con una legge compatibile con la Costituzione. La soluzione, tuttavia, è rafforzare, non indebolire il Parlamento. Tanto più trattandosi di un Parlamento in cui siedono entità, come quelle che esprimono i gruppi parlamentari di Camera e Senato, che sempre più si mostrano distanti da quei soggetti politici, consapevoli del proprio ruolo istituzionale e sociale, che i costituenti avevano posto alla base della nostra democrazia parlamentare.

3.

Il secondo nodo critico ha a che fare con **la spolticizzazione della partecipazione popolare alle decisioni che interessano la vita collettiva**. Esercitare un diritto politico è

diverso dallo svolgere una pratica amministrativa: le due cose non possono venire sovrapposte. Se lo Spid rappresenta certamente un'innovazione tecnologica preziosa in ambito amministrativo, favorendo la costruzione di un rapporto costruttivo tra i cittadini e la pubblica amministrazione, lo stesso non può dirsi con riguardo all'ambito politico. Qui il rischio – lo ha scritto Vladimiro Zagrebelsky su *La Stampa* dello scorso 17 settembre – è di ridurre l'impegno politico all'espressione di un "mi piace". È un rischio che Giovanni Sartori e Norberto Bobbio avevano messo in luce già negli anni Settanta del Novecento: il primo, prefigurando un futuro in cui «tornando a casa [potremo] sedere ogni sera davanti a un video che pone i quesiti ai quali rispondiamo sì e no semplicemente premendo due tasti: dopodiché un elaboratore ci farebbe immediatamente sapere se un provvedimento è approvato o respinto» (1974); il secondo, immaginando l'«ipotesi per ora fantascientifica [in cui] ogni cittadino possa trasmettere il proprio voto a un cervello elettronico standosene comodamente a casa e schiacciando un bottone» (1978). Tasti e bottoni: vale dire, nel linguaggio di oggi, "click", "mi piace". Per entrambi, il punto critico è l'illusione che la somma di tante partecipazioni effettuate a titolo privato dal salotto di casa possa avere, come esito, la costruzione della politicità tipica di ogni collettività umana che sia unita da un, seppur minimo, legame di solidarietà. La somma di tanti privati – spiegano sviluppando un'intuizione risalente a Carl Schmitt (1928) – produce solo un privato più grande: una maggioranza che si basa non sulla capacità di costruire consenso intorno alle proprie proposte, ma sulla mera forza del numero. Una forma sottile di violenza che, riducendo la democrazia a matematica, produce, come effetto, lo schiacciamento delle minoranze. Tutt'altra cosa è agire politicamente: vale a dire, uscire di casa e confrontarsi con gli altri, argomentando con convinzione le proprie posizioni, senza tuttavia giungere al punto di negare l'eventualità di un compromesso. Per questo la democrazia digitale è solo apparentemente un strumento di ampliamento della democrazia, mentre in realtà ne è la riduzione: perché favorisce l'affermazione di posizioni unilaterali e scoraggia la ricerca di punti di contatto.

4.

Il terzo nodo critico emerge dall'**incapacità di guardare lontano che sempre più connota il nostro legislatore**. L'apertura alla raccolta digitale delle firme è stata decisa in sede di commissione, come emendamento alla legge di conversione di un decreto-legge che è poi stata approvata dalle due Camere sotto il ricatto governativo della questione di fiducia. Nessun approfondimento, nessuna reale discussione, nessun interrogativo su quello che si andava facendo. Lo dimostra la sorpresa con cui le forze politiche hanno accolto la travolgente raccolta delle firme per la legalizzazione della cannabis e, in parte, per l'eutanasia. Eppure, non dovrebbe essere un mistero che i sistemi costituzionali sono il frutto di un delicato equilibrio tra elementi differenti, che si tengono gli uni con gli altri soppesandosi e contrappesandosi reciprocamente, come dicono gli inglesi. In Svizzera, per esempio, l'ampio uso dei referendum è bilanciato dalla forma di governo direttoriale: cosa che non viene mai ricordata. Toccare un elemento, inevitabilmente produce conseguenze su altri, sicché occorre agire sempre con riflessione,

prudenza e attenzione (non a caso, l'art. 138 Cost. disciplina la revisione costituzionale anche aggravandone la durata temporale rispetto ai termini di approvazione di una legge ordinaria). Quando, nel 1993, la legge elettorale è stata trasformata da proporzionale in maggioritaria, le conseguenze forse più rilevanti si sono avute sulla forma di governo, attraverso il definitivo spostamento della centralità del sistema costituzionale dal legislativo all'esecutivo. Il rischio, oggi, è quello di un ulteriore indebolimento del Parlamento e, più in generale, dell'esasperata esaltazione del principio maggioritario a discapito degli istituti di garanzia, per loro natura contromaggioritari: a partire dalla Corte costituzionale, che potrebbe ben presto trovarsi in grave imbarazzo dovendo dichiarare l'inammissibilità di quesiti referendari apertamente incostituzionali, ma forti di un'inusitata quantità di firme a loro sostegno. Certo, la soluzione è anticipare il controllo di costituzionalità al raggiungimento della soglia delle centomila firme, sospendendo sino al termine del giudizio la prosecuzione della raccolta: ma non ci si poteva pensare prima? Pare che persino il segretario (di quel che resta) del Partito radicale, Maurizio Turco, abbia dichiarato che «la tecnologia consente di fare cose che quando fu scritta la Costituzione non erano immaginabili, sono favorevolissimo all'impiego della firma digitale ma c'è da mettere mano alle regole, si è inserita una rivoluzione su un impianto democratico del '900 e qui rischia d'esser messo in discussione il modello organizzativo di una democrazia» (citato su *il Manifesto* del 23 settembre 2021). Sconcerta che nessun altro se ne sia reso conto e che il Parlamento – per mano dei partiti che agiscono al suo interno – abbia finito per infilarsi da solo in questa trappola: la schiera dei nemici del Parlamento è già fin troppo fitta, ci mancava solo che vi si aggiungesse il Parlamento stesso.